

Riunione del 7 settembre 2006

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti: Avv. Massimo Rosi  
Avv. Thoma Martone

**CAF 02/06/07– Appello tesserato LO FARO ALFREDO e S.S: Diavoli Rossi Nicosia**  
**Decisione impugnata della CNG del 26/07/2006 C.U. n. 38**

Il sig. Lo Faro Alfredo, sia in proprio che quale Presidente del sodalizio Diavoli Rossi Nicosia, proponeva appello alla deliberazione assunta dalla CNG il 28 luglio 2006, con la quale il Lo Faro veniva sospeso da ogni attività federale per anni tre per aver tenuto comportamento violento contro il secondo arbitro, culminato in un colpo al basso ventre, e la S.S. Diavoli Rossi sanzionata con la multa di € 3.000,00= per il comportamento assunto dal suo dirigente.

All'udienza del 7 Settembre 2006 veniva udito personalmente il Lo Faro, assistito dal proprio difensore, il quale ribadiva preliminarmente la richiesta di espletamento di un'attività istruttoria per chiarire i fatti accaduti. Questa commissione deve innanzitutto esaminare le eccezioni preliminari formulate nell'atto di appello. Per quanto riguarda la mancata assunzione in primo grado delle prove richieste, va rilevato come il primo giudice abbia rettamente individuato l'inammissibilità delle stesse - prima ancora che la loro "ininfluenza o genericità" - per essere tese a confutare le emergenze inequivoche del referto e rapporto arbitrale; documento quest'ultimo che da un lato costituisce fonte primaria di prova e, dall'altro, non è stato impugnato di falso da parte degli aventi diritto.

Per tale motivo l'eccezione va respinta come pure le richieste istruttorie dell'odierno appellante.

I due ulteriori preliminari motivi di appello riguardano la dedotta violazione dell'art. 71 Reg.Giur. e dell'art. 73 Reg:Giur. La prima eccezione non risulta vera poiché - in senso diametralmente opposto a quanto sostenuto dal Lo Faro - l'atto di contestazione della Procura Federale contiene la completa elencazione delle facoltà previste dall'articolo richiamato. Quanto alla seconda, il termine dilatorio previsto dalla norma è stato pienamente rispettato in ordine alla fissazione della prima udienza, poi rinviata ad altra data su richiesta di differimento avanzata dal difensore del Lo Faro stesso.

Nel merito l'individuazione del Lo Faro come il soggetto che ha posto in essere al termine dell'incontro il comportamento violento nei confronti del direttore di gara, appare pienamente provato dal rapporto di gara che descrive minuziosamente e senza incertezze sia l'aggressione sia le persone coinvolte.

**P.Q.M.**

La C.A.F. respinge l'appello proposto dal tesserato Alfredo Lo Faro, sia in proprio che quale Presidente del Sodalizio Diavoli Rossi e dispone l'incameramento della tassa di impugnazione.

F.to Il Presidente  
**Avv. Antonio Ricciulli**